

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVAGGIO SCUOLABUS

LOTTO CIG ZA922B681B

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio ha per oggetto il lavaggio di n. 4 scuolabus

ART.2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta incaricata del servizio di lavaggio dei predetti mezzi, dovrà avere un'ampiezza di accesso e posizionamento tale da garantire l'ingresso. A tal fine si indicano le misure degli scuolabus: lunghezza mt. 7. larghezza mt. 2 ed altezza mt. 3

ART.3 RESCSSIONE DAL RAPPORTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni nei seguenti casi:

- Grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Subappalto non espressamente autorizzato dal Comune;
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore

ART.4 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà la durata di anni 2, a decorrere dal 01.05.2018 di avvio presunto del servizio sino al 01.05.2020. Eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata: max 3 a 6 mesi (a norma dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente).

ART.5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il costo unitario per il lavaggio dello scuolabus posto a base di gara è determinato in € 40.00 IVA compresa e comunque per un importo complessivo presumibile di € 11.520,00 IVA compresa per un numero stimato di 288 lavaggi.

Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante e non può essere soggetto a revisione alcuna. Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura.

ART.6 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, macchine e con proprio personale. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio.

ART.7 PENALITA'

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili all'aggiudicatario del servizio, questi sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto degli obblighi previsti per legge.

ART.8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

-osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;

-effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;

-continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

-tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

1. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla Impresa appaltatrice anche a seguito di diffide formali;
2. la sospensione o comunque la mancata esecuzione dei servizi;
3. subappalto del servizio anche parziale non espressamente autorizzato dal committente;
4. fallimento dell'impresa aggiudicataria.
5. eventuale diversa organizzazione dei servizi. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Costituisce causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Il committente può, inoltre, recedere dal contratto d'appalto negli ulteriori seguenti casi:

-per motivi di pubblico interesse

-in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

L'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del c.c. (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART.10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la partecipazione alla gara, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”)

ART. 11 CONTROVERSIE

In caso di controversie sull'applicazione e sulla interpretazione del contratto tra il Comune di Canosa di Puglia e la ditta aggiudicataria del servizio lavaggio il Foro competente è quello di Trani